

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2013**  
**102/2013/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 marzo 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione 277/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 marzo 2007, n. 62/07 (di seguito: deliberazione 62/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2010, ARG/gas 79/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/10).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima;
- l'Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali, al

fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze stipulate dalla Snam S.p.A. a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile e successivamente rinnovate da Eni S.p.A. e quindi da Stogit S.p.A.;

- con la deliberazione 277/05, l'Autorità ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per le imprese di distribuzione in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas;
- con la deliberazione ARG/gas 79/10, l'Autorità ha rinnovato, da ultimo, la copertura assicurativa a favore dei clienti civili del gas per il periodo 1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2013, prevedendo l'introduzione di elementi migliorativi della polizza a vantaggio degli assicurati e a beneficio di una maggiore trasparenza della gestione;
- le statistiche e le informazioni disponibili confermano la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenziano l'importanza del contributo economico garantito ai danneggiati dall'assicurazione disciplinata dall'Autorità;
- come previsto dalla deliberazione ARG/gas 79/10, il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas scadrà il 31 dicembre 2013 e che, pertanto, prima di tale data, si rende necessario procedere al rinnovo delle disposizioni dell'Autorità in materia di assicurazione, con l'eventuale introduzione di elementi migliorativi rispetto alla disciplina attualmente in vigore, da individuarsi sulla base dell'esperienza finora maturata e a seguito di apposita consultazione con tutti i soggetti interessati.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 481/95 con i quali disciplinare il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali del gas e pervenire all'integrazione ed al miglioramento della regolazione attualmente in vigore;
- verificare, attraverso la consultazione di tutti i soggetti interessati, quali siano gli aspetti della disciplina attualmente in vigore in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas che possono essere ulteriormente migliorati

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 481/95;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti per i seguiti di competenza di cui al punto 1;
3. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità in materia di rinnovo dell'assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*